

REGOLAMENTO VIGENTE	REGOLAMENTO MODIFICATO	REGOLAMENTO SOVRAPPOSTO
Art. 11 Commissione edilizia	Art. 11 Commissione edilizia	Art. 11 Commissione edilizia
<p>La Commissione Edilizia e istituita con funzioni consultive allo scopo di affiancare gli organi tecnici comunali competenti nella disciplina dell'attività edilizia ed urbanistica, in conformità al presente Regolamento, del R.U.C., e delle norme vigenti.</p> <p>Essa dovrà esprimere i propri pareri, che non saranno vincolanti per l'Amministrazione Comunale, in ordine alle richieste di permessi a costruire presentate.</p> <p>Il responsabile del procedimento dovrà obbligatoriamente richiedere il parere della Commissione Edilizia solamente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Interventi di Nuove Costruzioni, Sopraelevazioni, Sostituzione edilizia, Ampliamenti di edifici e Progetti di particolare importanza; b) Interventi di Ristrutturazione Edilizia soggetti alla monetizzazione dei posti auto; c) Interventi di Ristrutturazione Urbanistica; d) Accertamenti di Conformità ex art. 140 LR. 1/2005; e) Interventi su immobili vincolati; f) Interventi di modifica ai prospetti degli edifici di “valore monumentale”, “con rilevanti valori di carattere tipologici” e “di interesse ambientale”; g) Varianti in corso d'opera ai “permessi a costruire” considerate essenziali ai 	<p>La Commissione Edilizia e istituita con funzioni consultive allo scopo di affiancare gli organi tecnici comunali competenti nella disciplina dell'attività edilizia ed urbanistica, in conformità al presente Regolamento, del R.U.C., e delle norme vigenti.</p> <p>Essa dovrà esprimere i propri pareri, che non saranno vincolanti per l'Amministrazione Comunale, in ordine alle richieste di permessi a costruire presentate.</p> <p>Il responsabile del procedimento dovrà obbligatoriamente richiedere il parere della Commissione Edilizia solamente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>abrogato</i> b) Interventi edili soggetti alla monetizzazione dei posti auto come previsto nel R.U.C. e nell'allegato B; c) Interventi di Ristrutturazione Urbanistica; d) Permessi di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 209 c. 4 della L.R.T. n. 65/2014; dbis) Attestazioni di conformità in sanatoria art. 209 c. 6 L.R.T. n. 65/2014 per le modifiche di prospetto e frazionamento degli edifici di “valore monumentale”, “con rilevanti valori di carattere tipologici” e di “interesse ambientale”; e) Interventi su immobili vincolati; f) Interventi di modifica ai prospetti degli edifici di “valore monumentale”, “con 	<p>La Commissione Edilizia e istituita con funzioni consultive allo scopo di affiancare gli organi tecnici comunali competenti nella disciplina dell'attività edilizia ed urbanistica, in conformità al presente Regolamento, del R.U.C., e delle norme vigenti.</p> <p>Essa dovrà esprimere i propri pareri, che non saranno vincolanti per l'Amministrazione Comunale, in ordine alle richieste di permessi a costruire presentate.</p> <p>Il responsabile del procedimento dovrà obbligatoriamente richiedere il parere della Commissione Edilizia solamente nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Interventi di Nuove Costruzioni, Sopraelevazioni, Sostituzione edilizia, Ampliamenti di edifici e Progetti di particolare importanza;</i> b) <i>Interventi edili di Ristrutturazione Edilizia</i> soggetti alla monetizzazione dei posti auto <i>come previsto nel R.U.C. e nell'allegato B;</i> c) Interventi di Ristrutturazione Urbanistica; d) <i>Accertamenti di Conformità ex art. 140 LR. 1/2005 Permessi di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 209 c. 4 della L.R.T. n. 65/2014;</i> dbis) Attestazioni di conformità in sanatoria art. 209 c. 6 L.R.T. n. 65/2014 per le modifiche di prospetto e frazionamento degli edifici di “valore monumentale”,

<p>sensi dell'art. 83 della L.R. 1/2005 o che modifichino l'originaria categoria d'intervento nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente;</p> <p>h) Interventi per i quali il RUC o il presente regolamento richiedono espressamente il parere;</p> <p>i) Strumenti urbanistici, Regolamento Edilizio, Piani Attuativi (PdR, PdL, PEEP, ecc.) e loro varianti;</p> <p>j) Opere di urbanizzazione;</p> <p>k) Strutture temporanee su solo pubblico e privato;</p> <p>l) Tutti gli interventi soggetti a permesso costruire.</p> <p>È fatta salva comunque la facoltà da parte del responsabile del procedimento di sottoporre al parere della Commissione Edilizia ulteriori casi, anche non espressamente previsti dalla sopracitata casistica ove ricorrono particolari condizioni di carattere edilizio e/o ambientale e/o ricorrono la necessità interpretativa della normativa vigente.</p> <p>Non sarà altresì obbligatorio assumere il parere della Commissione Edilizia in caso di proroghe e/o rinnovi di concessione quando non vi siano state modifiche legislative, normative e regolamentari, rispetto al momento del rilascio della originaria concessione edilizia. La Commissione Edilizia rispetterà la libertà della composizione architettonica dei progettisti, ma dovrà assicurare che gli edifici risultino esteticamente intonati al contesto e alle caratteristiche dei luoghi in cui dovranno sorgere, con particolare riguardo ai luoghi di</p>	<p>rilevanti valori di carattere tipologici" e "di interesse ambientale";</p> <p>g) Varianti in corso d'opera ai "permessi a costruire" considerate essenziali ai sensi dell'art. 143 della L.R. 65/2014;</p> <p>h) Interventi per i quali il RUC o il presente regolamento richiedono espressamente il parere;</p> <p>i) Strumenti urbanistici, Regolamento Edilizio, Piani Attuativi (PdR, PdL, PEEP, ecc.) e loro varianti;</p> <p>j) Opere di urbanizzazione;</p> <p>k) Strutture temporanee su solo pubblico e privato di cui al regolamento approvato con del.ne C.C. n. 91 del 15/12/2014;</p> <p>l) Tutti gli interventi soggetti a permesso costruire ai sensi dell'art. 134 della L.R.T. 65/2014.</p> <p>È fatta salva comunque la facoltà da parte del responsabile del procedimento di sottoporre al parere della Commissione Edilizia ulteriori casi, anche non espressamente previsti dalla sopracitata casistica ove ricorrono particolari condizioni di carattere edilizio e/o ambientale e/o ricorrono la necessità interpretativa della normativa vigente.</p> <p>Non sarà altresì obbligatorio assumere il parere della Commissione Edilizia in caso di proroghe e/o rinnovi di permessi di costruire quando non vi siano state modifiche legislative, normative e regolamentari, rispetto al momento del rilascio dell'originario permesso di costruire. La Commissione Edilizia rispetterà la libertà della composizione architettonica dei progettisti, ma dovrà assicurare che gli edifici risultino esteticamente intonati al contesto e alle</p>	<p>"con rilevanti valori di carattere tipologici" e "di interesse ambientale";</p> <p>e) Interventi su immobili vincolati;</p> <p>f) Interventi di modifica ai prospetti degli edifici di "valore monumentale", "con rilevanti valori di carattere tipologici" e "di interesse ambientale";</p> <p>g) Varianti in corso d'opera ai "permessi a costruire" considerate essenziali ai sensi dell'art. 83 143 della L.R. 1/2005 65/2014 e che modifichino l'originaria categoria d'intervento nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente;</p> <p>h) Interventi per i quali il RUC o il presente regolamento richiedono espressamente il parere;</p> <p>i) Strumenti urbanistici, Regolamento Edilizio, Piani Attuativi (PdR, PdL, PEEP, ecc.) e loro varianti;</p> <p>j) Opere di urbanizzazione;</p> <p>k) Strutture temporanee su solo pubblico e privato di cui al regolamento approvato con del.ne C.C. n. 91 del 15/12/2014;</p> <p>l) Tutti gli interventi soggetti a permesso costruire ai sensi dell'art. 134 della L.R.T. 65/2014.</p> <p>È fatta salva comunque la facoltà da parte del responsabile del procedimento di sottoporre al parere della Commissione Edilizia ulteriori casi, anche non espressamente previsti dalla sopracitata casistica ove ricorrono particolari condizioni di carattere edilizio e/o ambientale e/o ricorrono la necessità interpretativa della normativa vigente.</p>
--	---	---

<p>importanza storica ed artistica, ed agli edifici contigui.</p> <p>La Commissione edilizia avrà inoltre il compito di esaminare ed esprimere il proprio parere su tutte le questioni riguardanti il strumenti urbanistici, i Piani Attuativi, PdR, PdL, PEEP ecc., le proposte, le opere di urbanizzazione, i progetti di particolare importanza.</p> <p>Il voto della Commissione Edilizia e consultivo e non costituisce presunzione dell'emissione e/o ammissibilità del relativo atto abilitativo, che è riservata esclusivamente all'organo tecnico competente; qualora pero l'organo tecnico intenda dissentire dal parere espresso dalla Commissione Edilizia, il relativo provvedimento dovrà essere dettagliatamente motivato, con la indicazione delle ragioni che hanno indotto a dissentire dal parere medesimo.</p>	<p>caratteristiche dei luoghi in cui dovranno sorgere, con particolare riguardo ai luoghi di importanza storica ed artistica, ed agli edifici contigui.</p> <p>La Commissione edilizia avrà inoltre il compito di esaminare ed esprimere il proprio parere su tutte le questioni riguardanti gli strumenti urbanistici, i Piani Attuativi, PdR, PdL, PEEP ecc., le proposte, le opere di urbanizzazione, i progetti di particolare importanza.</p> <p>Il voto della Commissione Edilizia e consultivo e non costituisce presunzione dell'emissione e/o ammissibilità del relativo atto abilitativo, che è riservata esclusivamente all'organo tecnico competente; qualora pero l'organo tecnico intenda dissentire dal parere espresso dalla Commissione Edilizia, il relativo provvedimento dovrà essere dettagliatamente motivato, con la indicazione delle ragioni che hanno indotto a dissentire dal parere medesimo.</p>	<p>Non sarà altresì obbligatorio assumere il parere della Commissione Edilizia in caso di proroghe e/o rinnovi di concessione permessi di costruire quando non vi siano state modifiche legislative, normative e regolamentari, rispetto al momento del rilascio dell'a originariao concessione edilizia permesso di costruire. La Commissione Edilizia rispetterà la libertà della composizione architettonica dei progettisti, ma dovrà assicurare che gli edifici risultino esteticamente intonati al contesto e alle caratteristiche dei luoghi in cui dovranno sorgere, con particolare riguardo ai luoghi di importanza storica ed artistica, ed agli edifici contigui.</p> <p>La Commissione edilizia avrà inoltre il compito di esaminare ed esprimere il proprio parere su tutte le questioni riguardanti # gli strumenti urbanistici, i Piani Attuativi, PdR, PdL, PEEP ecc., le proposte, le opere di urbanizzazione, i progetti di particolare importanza.</p> <p>Il voto della Commissione Edilizia e consultivo e non costituisce presunzione dell'emissione e/o ammissibilità del relativo atto abilitativo, che è riservata esclusivamente all'organo tecnico competente; qualora pero l'organo tecnico intenda dissentire dal parere espresso dalla Commissione Edilizia, il relativo provvedimento dovrà essere dettagliatamente motivato, con la indicazione delle ragioni che hanno indotto a dissentire dal parere medesimo.</p>
<p>Art. 12 Composizione della commissione edilizia</p> <p>1. La Commissione Edilizia e costituita da:</p>	<p>Art. 12 Composizione della commissione edilizia</p> <p>1. La Commissione Edilizia e costituita da:</p>	<p>Art. 12 Composizione della commissione edilizia</p> <p>1. La Commissione Edilizia e costituita da:</p>

<p>a) il Responsabile del Settore Programmazione del Territorio o suo delegato, che la preside;</p> <p>b) il Responsabile del Settore Gestione del Territorio o suo delegato;</p> <p>c) n. 3 membri esperti in materia di edilizia, bio-edilizia, urbanistica ed arte.</p>	<p>d) il Responsabile del Settore Programmazione del Territorio o suo delegato, che la preside;</p> <p>e) il Responsabile del Settore Gestione del Territorio o suo delegato;</p> <p>f) n. 3 membri esperti in materia di edilizia, bio-edilizia, urbanistica ed arte.</p>	<p>g) il Responsabile del Settore Programmazione del Territorio o suo delegato, che la preside;</p> <p>h) il Responsabile del Settore Gestione del Territorio o suo delegato;</p> <p>i) n. 3 membri esperti in materia di edilizia, bio-edilizia, urbanistica ed arte.</p>
<p>2. Il Sindaco o suo delegato ha facoltà di partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto ma con diritto di parola.</p>	<p>2. <i>abrogato</i></p>	<p>2. Il Sindaco o suo delegato ha facoltà di partecipare ai lavori della Commissione senza diritto di voto ma con diritto di parola.</p>
<p>3. I componenti di cui alle lettere a) e b) del precedente 1° comma sono membri di diritto; i membri esperti di cui alla lettera c) sono nominati dalla Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari, sulla base di un curriculum professionale presentato a seguito della pubblicazione di un apposito bando al quale potranno partecipare i professionisti di tutte le categorie interessate iscritti ai rispettivi ordini professionali da almeno 5 anni; essi durano in carica per il periodo di tempo corrispondente al mandato amministrativo del Sindaco e possono essere rinominati una sola volta.</p>	<p>3. I componenti di cui alle lettere a) e b) del precedente 1° comma sono membri di diritto; i membri esperti di cui alla lettera c) sono nominati dalla Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari, sulla base di un curriculum professionale presentato a seguito della pubblicazione di un apposito bando al quale potranno partecipare i professionisti di tutte le categorie interessate iscritti ai rispettivi ordini professionali da almeno 5 anni; essi durano in carica per il periodo di tempo corrispondente al mandato amministrativo del Sindaco e possono essere rinominati una sola volta.</p>	<p>3. I componenti di cui alle lettere a) e b) del precedente 1° comma sono membri di diritto; i membri esperti di cui alla lettera c) sono nominati dalla Giunta Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari, sulla base di un curriculum professionale presentato a seguito della pubblicazione di un apposito bando al quale potranno partecipare i professionisti di tutte le categorie interessate iscritti ai rispettivi ordini professionali da almeno 5 anni; essi durano in carica per il periodo di tempo corrispondente al mandato amministrativo del Sindaco e possono essere rinominati una sola volta.</p>
<p>4. In caso di rinuncia o dimissioni di un membro elettivo, esso dovrà essere sostituito entro 30 giorni dalla data della comunicazione della rinuncia o delle dimissioni.</p>	<p>4. In caso di rinuncia o dimissioni di un membro elettivo, esso dovrà essere sostituito entro 30 giorni dalla data della comunicazione della rinuncia o delle dimissioni.</p>	<p>4. In caso di rinuncia o dimissioni di un membro elettivo, esso dovrà essere sostituito entro 30 giorni dalla data della comunicazione della rinuncia o delle dimissioni.</p>
<p>5. Saranno considerati dimissionari i membri elettivi che senza giustificato motivo risultino assenti per tre sedute consecutive.</p>	<p>5. Saranno considerati dimissionari i membri elettivi che senza giustificato motivo risultino assenti per tre sedute consecutive.</p>	<p>5. Saranno considerati dimissionari i membri elettivi che senza giustificato motivo risultino assenti per tre sedute consecutive.</p>
<p>6. Non possono contemporaneamente far parte della Commissione Edilizia i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottato e l'adottante.</p>	<p>6. Non possono contemporaneamente far parte della Commissione Edilizia i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottato e l'adottante.</p>	<p>6. Non possono contemporaneamente far parte della Commissione Edilizia i fratelli, gli</p>

ALLEGATO N. 1

<p>ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottato e l'adottante.</p> <p>7. I membri della commissione edilizia possono essere non residenti nel Comune ma non possono dipendere dall'Amministrazione comunale, qualunque sia il loro rapporto di impiego o di lavoro.</p> <p>8. I componenti della commissione edilizia, o loro associati, non possono assumere incarichi di libera professione per privati, relativi ad interventi urbanistici o edilizi soggetti all'esame della Commissione stessa ricadenti nel territorio comunale durante il periodo in cui ne fanno parte.</p> <p>9. Per questioni di speciale importanza, o tutte le volte che lo ritiene utile, il Presidente della Commissione può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, persone esperte negli argomenti trattati. Agli esperti di cui al presente comma è attribuito il trattamento economico previsto per i componenti della Commissione stessa.</p>	<p>7. I membri della commissione edilizia possono essere non residenti nel Comune ma non possono dipendere dall'Amministrazione comunale, qualunque sia il loro rapporto di impiego o di lavoro.</p> <p>8. I componenti della commissione edilizia, o loro associati, non possono assumere incarichi di libera professione per privati, relativi ad interventi urbanistici o edilizi soggetti all'esame della Commissione stessa ricadenti nel territorio comunale durante il periodo in cui ne fanno parte.</p> <p>9. Per questioni di speciale importanza, o tutte le volte che lo ritiene utile, il Presidente della Commissione può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, persone esperte negli argomenti trattati. Agli esperti di cui al presente comma è attribuito il trattamento economico previsto per i componenti della Commissione stessa.</p>	<p>ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottato e l'adottante.</p> <p>7. I membri della commissione edilizia possono essere non residenti nel Comune ma non possono dipendere dall'Amministrazione comunale, qualunque sia il loro rapporto di impiego o di lavoro.</p> <p>8. I componenti della commissione edilizia, o loro associati, non possono assumere incarichi di libera professione per privati, relativi ad interventi urbanistici o edilizi soggetti all'esame della Commissione stessa ricadenti nel territorio comunale durante il periodo in cui ne fanno parte.</p> <p>9. Per questioni di speciale importanza, o tutte le volte che lo ritiene utile, il Presidente della Commissione può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, persone esperte negli argomenti trattati. Agli esperti di cui al presente comma è attribuito il trattamento economico previsto per i componenti della Commissione stessa.</p>
<p>Art. 13 bis</p> <p>Commissione Comunale per il paesaggio</p> <p>1. Per l' esame delle domande di autorizzazione di cui al capo IV del titolo VI della L.R. n. 1/2005, la Commissione Edilizia è integrata da tre membri esperti in materia paesistica ed ambientale ed assume la denominazione di Commissione Comunale per il Paesaggio.</p> <p>2. I tre membri aggregati sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a due, e</p>	<p>Art. 13 bis</p> <p>Commissione Comunale per il paesaggio</p> <p>1. Per l' esame delle domande di autorizzazione di cui al capo IV del titolo VI della L.R. n. 65/2014, la Commissione Edilizia è integrata da tre membri esperti in materia paesistica ed ambientale ed assume la denominazione di Commissione Comunale per il Paesaggio.</p> <p>2. I tre membri aggregati sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a due, e</p>	<p>Art. 13 bis</p> <p>Commissione Comunale per il paesaggio</p> <p>1. Per l' esame delle domande di autorizzazione di cui al capo IV del titolo VI della L.R. n. 1/2005 65/2014, la Commissione Edilizia è integrata da tre membri esperti in materia paesistica ed ambientale ed assume la denominazione di Commissione Comunale per il Paesaggio.</p> <p>2. I tre membri aggregati sono nominati dal Consiglio comunale, con voto limitato a due, e</p>

<p>sono scelti, sulla base di curricula da allegare al provvedimento deliberativo, tra:</p> <ul style="list-style-type: none">a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistico-ambientale;b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche ambientali paesaggistiche e urbanistiche;c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio o di abilitazione richiesti per l' accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze in materia paesaggistica ed ambientale. <p>3. Dovrà preferibilmente essere nominato un solo membro per ogni categoria professionale tra quelle indicate nel precedente comma 2.</p> <p>4. La Commissione Comunale per il Paesaggio si esprime su tutti gli interventi per i quali, ai sensi della normativa vigente ed in coerenza con quanto stabilito dal RUC, ne richieda obbligatoriamente l' espressione del parere.</p> <p>5. La Commissione Comunale per il Paesaggio si esprime a maggioranza con parere motivato in materia di protezione delle bellezze naturali e</p>	<p>sono scelti, sulla base di curricula da allegare al provvedimento deliberativo, tra:</p> <ul style="list-style-type: none">a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio. <p>3. Dovrà preferibilmente essere nominato un solo membro per ogni categoria professionale tra quelle indicate nel precedente comma 2.</p> <p>4. La Commissione Comunale per il Paesaggio si esprime su tutti gli interventi per i quali, ai sensi della normativa vigente ed in coerenza con quanto stabilito dal RUC, ne richieda obbligatoriamente l' espressione del parere.</p> <p>5. La Commissione Comunale per il Paesaggio si esprime a maggioranza con parere motivato</p>	<p>sono scelti, sulla base di curricula da allegare al provvedimento deliberativo, tra:</p> <ul style="list-style-type: none">a) architetti, ingegneri, agronomi e forestali, geologi iscritti da almeno cinque anni agli albi dei relativi ordini professionali oppure in possesso di diploma post-universitario di specializzazione in materia paesaggistico-ambientale;b) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche ambientali paesaggistiche e urbanistiche;c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, iscritti agli albi professionali di cui alla lettera a) o in possesso dei titoli di studio o di abilitazione richiesti per l' accesso agli stessi, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a tre anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze in materia paesaggistica ed ambientale. <ul style="list-style-type: none">a) professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche;b) professionisti che siano o siano stati iscritti agli albi professionali con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia
---	--	--

<p>del paesaggio, distinto da quello ordinario delle Commissione Edilizia. Tale parere può essere richiesto non solo per l' esecuzione di opere che comportino modifica dello stato dei luoghi sottoposti a tutela ambientale, ma anche per modificazione dell'ambiente e del paesaggio non derivanti da opere edilizie.</p> <p>6. Il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio viene espresso con la presenza di almeno due membri aggregati. Il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri aggregati e delle relative motivazioni.</p> <p>7.Gli esperti nominati quali membri aggregati durano in carica per il periodo di tempo corrispondente al mandato amministrativo del Sindaco e possono essere rinominati una sola volta.</p>	<p>in materia di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, distinto da quello ordinario delle Commissione Edilizia. Tale parere può essere richiesto non solo per l'esecuzione di opere che comportino modifica dello stato dei luoghi sottoposti a tutela ambientale, ma anche per modificazione dell'ambiente e del paesaggio non derivanti da opere edilizie.</p> <p>6. Il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio viene espresso con la presenza di almeno due membri aggregati. Il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri aggregati e delle relative motivazioni.</p> <p>7.Gli esperti nominati quali membri aggregati durano in carica per il periodo di tempo corrispondente al mandato amministrativo del Sindaco e possono essere rinominati una sola volta.</p>	<p>geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;</p> <p>c) dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.</p> <p>3. Dovrà preferibilmente essere nominato un solo membro per ogni categoria professionale tra quelle indicate nel precedente comma 2.</p> <p>4. La Commissione Comunale per il Paesaggio si esprime su tutti gli interventi per i quali, ai sensi della normativa vigente ed in coerenza con quanto stabilito dal RUC, ne richieda obbligatoriamente l' espressione del parere.</p> <p>5. La Commissione Comunale per il Paesaggio si esprime a maggioranza con parere motivato in materia di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio, distinto da quello ordinario delle Commissione Edilizia. Tale parere può essere richiesto non solo per l'esecuzione di opere che comportino modifica dello stato dei luoghi sottoposti a tutela ambientale, ma anche per modificazione dell'ambiente e del paesaggio non derivanti da opere edilizie.</p> <p>6. Il parere della Commissione Comunale per il Paesaggio viene espresso con la presenza di almeno due membri aggregati. Il parere deve recare menzione dei voti espressi dai membri aggregati e delle relative motivazioni.</p>
--	--	--

		7.Gli esperti nominati quali membri aggregati durano in carica per il periodo di tempo corrispondente al mandato amministrativo del Sindaco e possono essere rinominati una sola volta.
Art. 14 Commissione tecnica d'ufficio 1. Per garantire, in modo collegiale, all'interno dell'Ufficio, uniformità di valutazione, circa particolari condizioni di carattere edilizio ed ambientale e istituita la Commissione Tecnica d'ufficio; 2. La Commissione Tecnica d'ufficio è composta da n. 3 membri: o Il Responsabile del Settore n. 3; o Due tecnici Istruttori; con il compito di esaminare e valutare le richieste di autorizzazioni, DIA ed altre istanze, che a giudizio del responsabile del procedimento non debbano essere sottoposte obbligatoriamente alla Commissione Edilizia Comunale. 3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 2 membri.	Art. 14 Commissione tecnica d'ufficio 1. Per garantire, in modo collegiale, all'interno dell'Ufficio, uniformità di valutazione, circa particolari condizioni di carattere edilizio ed ambientale e istituita la Commissione Tecnica d'ufficio; 2. La Commissione Tecnica d'ufficio è composta da n. 3 membri: o Il Responsabile del Settore n. 3; o Due tecnici Istruttori; con il compito di esaminare e valutare le richieste di istanze presentate, che a giudizio del responsabile del procedimento non debbano essere sottoposte obbligatoriamente alla Commissione Edilizia Comunale. 3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 2 membri.	Art. 14 Commissione tecnica d'ufficio 1. Per garantire, in modo collegiale, all'interno dell'Ufficio, uniformità di valutazione, circa particolari condizioni di carattere edilizio ed ambientale e istituita la Commissione Tecnica d'ufficio; 2. La Commissione Tecnica d'ufficio è composta da n. 3 membri: o Il Responsabile del Settore n. 3; o Due tecnici Istruttori; con il compito di esaminare e valutare le richieste di autorizzazioni, DIA ed altre di istanze presentate, che a giudizio del responsabile del procedimento non debbano essere sottoposte obbligatoriamente alla Commissione Edilizia Comunale. 3. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno 2 membri.
	Art. 14bis Conferenza dei Servizi Interna 1. La Conferenza dei Servizi Interna (C.S.I.) è un organo tecnico interno all'Amministrazione Comunale, con funzioni consultive dei responsabili dei settori, uffici e servizi,	Art. 14bis Conferenza dei Servizi Interna 1. La Conferenza dei Servizi Interna (C.S.I.) è un organo tecnico interno all'Amministrazione Comunale, con funzioni consultive dei responsabili dei settori, uffici e servizi,

<p>prevalentemente in materia di urbanistica, edilizia, lavori pubblici, ambiente, manutenzioni, mobilità e attività economiche, propedeutiche all'emanazione finale dei provvedimenti abilitativi ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, o per l'acquisizione di pareri preventivi degli uffici/servizi interni al Comune, necessari per la conclusione di procedimenti di natura urbanistico/edilizia.</p> <p>2. La Conferenza dei Servizi Interna svolge, per i procedimenti che interessano più servizi del Comune, un ruolo di confronto dove acquisire tutti i pareri dei Servizi interni all'Ente necessari per l'approvazione di un progetto edilizio/urbanistico, con particolare riferimento ai progetti comportanti la realizzazione di opere di urbanizzazione, opere pubbliche o di interesse pubblico.</p> <p>3. La Conferenza dei Servizi Interna è convocata dal Responsabile del Procedimento ed è la sede dove tutti i soggetti interessati esprimono i loro pareri necessari all'intervento previsto in progetto.</p> <p>4. Alla seduta della Conferenza dei Servizi Interna partecipano, se interessati alla pratica, anche i membri della Commissione Comunale per il Paesaggio ed in membri della Commissione Edilizia Comunale.</p>	<p>prevalentemente in materia di urbanistica, edilizia, lavori pubblici, ambiente, manutenzioni, mobilità e attività economiche, propedeutiche all'emanazione finale dei provvedimenti abilitativi ai sensi dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, o per l'acquisizione di pareri preventivi degli uffici/servizi interni al Comune, necessari per la conclusione di procedimenti di natura urbanistico/edilizia.</p> <p>2. La Conferenza dei Servizi Interna svolge, per i procedimenti che interessano più servizi del Comune, un ruolo di confronto dove acquisire tutti i pareri dei Servizi interni all'Ente necessari per l'approvazione di un progetto edilizio/urbanistico, con particolare riferimento ai progetti comportanti la realizzazione di opere di urbanizzazione, opere pubbliche o di interesse pubblico.</p> <p>3. La Conferenza dei Servizi Interna è convocata dal Responsabile del Procedimento ed è la sede dove tutti i soggetti interessati esprimono i loro pareri necessari all'intervento previsto in progetto.</p> <p>4. Alla seduta della Conferenza dei Servizi Interna partecipano, se interessati alla pratica, anche i membri della Commissione Comunale per il Paesaggio ed in membri della Commissione Edilizia Comunale.</p>
--	--

ALLEGATO N. 1

	<p>5. La Conferenza dei Servizi Interna deve essere convocata, di norma, almeno 7 gg. prima della seduta e, contestualmente, devono essere inviati gli elaborati su supporto informatico o cartaceo.</p> <p>6. La Conferenza dei Servizi Interna può richiedere una sola volta la documentazione tecnica integrativa; i lavori della conferenza dovranno concludersi entro i termini di conclusione dell'istruttoria, così come stabiliti dalle specifiche norme regionali o statali che regolano il relativo procedimento.</p> <p>7. Dei lavori della Conferenza deve essere redatto apposito verbale con gli esiti della stessa.</p>	<p>5. La Conferenza dei Servizi Interna deve essere convocata, di norma, almeno 7 gg. prima della seduta e, contestualmente, devono essere inviati gli elaborati su supporto informatico o cartaceo.</p> <p>6. La Conferenza dei Servizi Interna può richiedere una sola volta la documentazione tecnica integrativa; i lavori della conferenza dovranno concludersi entro i termini di conclusione dell'istruttoria, così come stabiliti dalle specifiche norme regionali o statali che regolano il relativo procedimento.</p> <p>7. Dei lavori della Conferenza deve essere redatto apposito verbale con gli esiti della stessa.</p>
--	--	--